

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

Verbale n. 17 del 29 dicembre 2021

Oggetto: Parere sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2021

Il Revisore Unico Rag. Celestino Villa nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/11/2021 per il periodo 01/12/2021 – 30/11/2024 immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Presa in esame l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato - anno 2021 – relativo al personale dipendente non dirigente del Comune di Induno Olona ricevuta in data 27 dicembre 2021, risultante dalla preintesa sottoscritta in data 1 dicembre 2021 tra la delegazione di parte pubblica e la parte sindacale;

Considerato che:

- la costituzione del fondo incentivante la produttività del personale dell'anno 2021 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 22/12/2021;

- il D.Lgs. 165/2001 e succ. mm.e ii. impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; le risorse destinate al fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall'art. 67 del CCNL vigente sottoscritto in data 21/05/2018;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

- che la RGS (circolare n. 20 del 5/5/2017 e le numerose delibere della Corte dei Conti ritengono indispensabile il parere del Revisore da rilasciarsi in due momenti successivi: 1) in sede di costituzione del fondo, 2) in sede di contrattazione.

Visti e richiamati:

il decreto legislativo 150/2009;

- l'art. 40 comma 3 quinquies del D.lgs 165/2001 e ss.mm.e ii. in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “ nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- il disposto dell'art 23 comma 2 del D-Lgs n. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato”;

Rilevato inoltre, che l'art. 40 c. 3 sexies del suddetto D.Lgs. 165/2001 prevede che gli organi di controllo di cui al comma 1 art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 debbano certificare la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa predisposte a corredo del contratto integrativo;

Presa visione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa dell'ipotesi di accordo decentrato – Anno 2021 – parte economica, risultante dalla preintesa sottoscritta tra la delegazione di parte pubblica e la parte sindacale;

Considerato che gli istituti contrattuali previsti nell' ipotesi di accordo sono improntati alla premialità ;
Atteso che la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché la distribuzione dei premi dovranno essere necessariamente validati da un organismo di controllo (Nucleo di Valutazione), organismo costituito con delibera di G.C. n. 121 del 10/07/2018

Preso atto che la misurazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei settori, nonché la valutazione individuale, sarà effettuata sulla scorta delle procedure previste nel Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di G. C. n.19 dell'11/04/2002 successivamente integrata con delibera di G.C. n. 125 dell'08/10/2007, delibera G.C. n. 140 del 12/11/2007, delibera di G.C 125 del 15/07/2008 e delibera n. 138 del 14/11/2018.

Visto altresì l'art 239 del DLgs n. 267/2000 (TUEL) e le sue successive modifiche e integrazioni,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito al contenuto della proposta di CCDI – Contratto Collettivo Integrativo Decentrato per l'anno 2021 in quanto si rileva il rispetto dei principi di premialità del personale, sanciti dalla normativa di riferimento, certificandone la compatibilità dei costi e dei relativi oneri con i vincoli di bilancio.

Maslianico, 29/12/2021

Il Revisore Unico

Rag. Celestino Villa

IL PRESENTE VERBALE E' SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE